



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Città Metropolitana di Milano

ORDINANZA 59 DEL 17.11.20

**OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19**

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19”, e in particolare l'art. 1 c 8) “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati” e il c 9) “ il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui non sia possibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03 novembre 2020, contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19., e in particolare l'art. 1 lettera b), confermando che l'accesso del pubblico ai parchi, ai giardini pubblici, nonché alle aree giochi per bambini è condizionato dal rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

Verificata quindi la impossibilità di assicurare il rispetto del divieto di assembramenti e della necessaria distanza interpersonale all'interno delle aree gioco per bambini e di quelle attrezzate a fini ludico sportivi, site in aree pubbliche.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ;

ORDINA

La temporanea interdizione delle aree gioco per bambini e di quelle attrezzate a fini ludico sportivi, in aree pubbliche, stante l'impossibilità di assicurare il rispetto del divieto di assembramenti e di distanziamento interpersonale.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

La presente Ordinanza, che consta di 2 fogli, sarà resa nota mediante la sua affissione all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15, ed in luogo con l'installazione della necessaria segnaletica esplicativa rivolta all'utenza.

Gli uffici tecnici dell'Area Demanio e dell'Area Risorse Strumentali e gli Organi di vigilanza sono incaricati dell'attuazione alla presente ordinanza, dando luogo agli adempimenti ivi previsti per quanto di rispettiva competenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso: entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034; ed entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

La presente ordinanza viene trasmessa: - All'Ufficio Segreteria /Ufficio Messi Comunali, per l'affissione all'albo pretorio - All'Area Demanio, all'Area Risorse Strumentali al Comando di Polizia Locale e alla Caserma dei Carabinieri

Il SINDACO
(Prof. Susanna Biondi)

Documento firmato digitalmente conformemente a quanto disposto dal D.Lgs n. 82/2005